

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MANCINO, MITTERDORFER,
D'AMELIO, FIMOGNARI, JERVOLINO RUSSO, FALLUCCHI,
VITALONE, MURMURA, LAI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1981

Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, è stato soppresso l'Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori medi, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (accertata insussistenza di funzioni residue).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1981, n. 217, sono stati concessi i beni del soppresso Istituto nazionale « G. Kirner » a favore dell'Associazione volontaria « G. Kirner » ed è stato nominato un commissario liquidatore dell'ente pubblico.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'articolo 2 ha stabilito le norme per la liquidazione dell'Istituto da completarsi entro il 31 dicembre 1981 e per il trasferimento dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato.

Con l'articolo 3 del citato decreto sono stati concessi in uso all'Associazione nazio-

nale « G. Kirner », ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, parte dei beni mobili ed immobili dell'ex ente pubblico Istituto nazionale « G. Kirner » in liquidazione.

Poichè le funzioni di liquidazione sono state conferite ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il commissario non ha poteri di gestione e può, entro il termine prefissato, provvedere soltanto alla liquidazione degli impegni già assunti dall'ente pubblico. Ciò comporta che un numero notevole di pratiche di assistenza (circa ottomila), per malattia o morte di socio e di familiari, inoltrate prima della soppressione dell'Ente e non deliberate dagli organi statutari, non potranno essere evase neanche dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro in quanto la deliberazione di tali pratiche era demandata, dalla legge n. 370 del 1968, ad un organo collegiale — consiglio di amministrazione o commissioni consiliari — con poteri discrezionali nell'ambito dei principi fissati dalla legge stessa.

Considerando che l'Associazione volontaria, costituita ai sensi del terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con l'avvenuta convenzione è in grado di operare e di adempiere ai compiti statutari, la stessa può essere incaricata di svolgere tale attività.

Ciò premesso è facile comprendere lo spirito dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con esso, ad integrazione delle norme precedenti relative alle operazioni di liquidazione del soppresso Istituto nazionale « G. Kirner », si attribuiscono le funzioni di liquidatore, a far data dal 1° gennaio 1982, alla riconosciuta Associazione nazionale « G. Kirner ».

Con l'articolo 2 si vuole sanare una situazione paradossale, che la soppressione ha comportato senza effettuare una analisi del patrimonio dell'ex Istituto. Infatti risultava regolarmente iscritta in bilancio una riserva tecnica destinata a coprire le spese di erogazione del premio di uscita previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 370 del 1968 e che veniva corrisposto ai soci cessati dal servizio con almeno 15 anni di contribuzione.

Tale accantonamento deve essere messo a disposizione dei soci attraverso il pagamento del premio di uscita a coloro che hanno aderito all'Associazione privata (e quindi versando all'Associazione tale parte di riserva) e

attraverso la restituzione ai non aderenti del valore economico dei versamenti effettuati dall'ex Ente a tale titolo. Anche tale compito potrebbe essere demandato all'Associazione privata.

Con l'articolo 3 si assicura il controllo dello Stato sulle operazioni di liquidazione affidate all'Associazione sia in fase di formazione delle decisioni che di consuntivo delle stesse.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si mira a porre l'Associazione, sorta per volontaria scelta degli aderenti, in grado di riscuotere le quote dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali accettati all'atto dell'adesione.

Il meccanismo è quello previsto dal quarto comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 19 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente la fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dal 1° gennaio 1982 sono affidate all'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner », con sede in Roma, le funzioni di liquidazione delle erogazioni assistenziali previste dall'articolo 6, punto I, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e punto II, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 marzo 1968, n. 370, da effettuare sulla base di domande pervenute entro i termini previsti dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e non ancora evase.

Effettuate le relative operazioni, l'Associazione di cui al precedente comma provvederà al trasferimento del numerario al patrimonio dello Stato, ferma restando la concessione dei beni del cessato Istituto, acquisita a norma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

È concessa all'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner » la disponibilità della somma corrispondente alla riserva matematica calcolata all'atto della soppressione dell'Istituto affinché provveda:

a) in favore dei soci aderenti, alla corrispondenza del premio di uscita di cui all'articolo 9 della legge n. 370 del 1968;

b) in favore dei soci non aderenti, alla restituzione del valore economico dei versamenti già effettuati dall'ex Istituto « G. Kirner » a tale titolo.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti articoli gli organi collegiali dell'Associazione sono integrati da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le quote dovute dagli iscritti all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » possono essere corrisposte mediante trattenute sulla retribuzione, effettuate dall'Amministrazione competente su delega ad essa rilasciata dai dipendenti interessati, secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.